

ALLEGATO 6

5-05144 Gebhard: Modalità applicative della Convenzione italo-bulgara contro le doppie imposizioni.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti segnalano criticità circa l'interpretazione della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l'Italia e la Bulgaria.

In particolare, rappresentano che, a seguito della posizione assunta dall'Agenzia delle entrate (tra gli altri, nella risposta all'interpello n. 244 dell'8 marzo 2023), l'INPS, a partire dal messaggio n. 1270 del 3 aprile 2023, interpreta l'articolo 1, comma 2, lettera b), della Convenzione *de qua*, nel senso che una persona fisica può essere considerata residente in Bulgaria, ai sensi della suddetta convenzione, solo se in possesso anche della relativa cittadinanza.

Gli Interroganti denunciano, pertanto, come, in ragione di tale lettura del testo convenzionale, la defiscalizzazione delle pensioni italiane di gestione privata sia subordinata, ora, al possesso non solo della residenza fiscale in Bulgaria, ma anche della cittadinanza bulgara, di guisa che diversi contribuenti hanno subito ritenute alla fonte e accertamenti retroattivi con sanzioni, nonostante avessero agito in buona fede. Ciò nonostante talune pronunce giurisprudenziali in senso favorevole ai contribuenti avessero ritenuto che, per «cittadinanza bulgara», dovesse intendersi una sostanziale appartenenza alla comunità territoriale.

Tanto premesso, nel rimarcare che una simile impostazione sarebbe anomala rispetto alle altre convenzioni contro le doppie imposizioni ratificate dall'Italia, gli Interroganti chiedono di sapere «se e quali iniziative intenda adottare il Governo per risolvere le criticità esposte nelle premesse e di stabilire rapidamente la certezza del diritto in materia».

Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

Nella maggior parte delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, le pensioni corrisposte a fronte di una cessata attività di lavoro dipendente nel settore privato sono assoggettate a imposizione esclusiva nello Stato di residenza del beneficiario, e ciò in coerenza con l'articolo 18 del Modello OCSE di Convenzione.

La richiamata Convenzione con la Bulgaria non fa eccezione al principio anzidetto, prevedendo la tassazione esclusiva delle pensioni, erogate nel settore privato, nello Stato di residenza del beneficiario (cfr. l'articolo 16 della Convenzione).

La peculiarità della Convenzione con la Bulgaria deve, tuttavia, essere ravvisata nella nozione di «residenza», dettata dall'articolo 1 della citata Convenzione.

Più in particolare, il paragrafo 1 del suddetto articolo stabilisce che le disposizioni contenute nella medesima Convenzione si applicano alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Il successivo paragrafo 2 prevede, inoltre, che l'espressione «residente di uno Stato contraente» si riferisce, per quanto riguarda la Bulgaria, a qualsiasi persona fisica che possiede la nazionalità bulgara.

Pertanto, avuto riguardo allo stesso contenuto letterale del richiamato precetto, ai fini dell'applicazione delle citate disposizioni convenzionali, una persona fisica può essere considerata residente in Bulgaria, solo se risulta in possesso della cittadinanza di tale Stato.

Da ciò consegue che i beneficiari di pensioni INPS, cittadini italiani – anche se non più residenti in Italia ai sensi dell'ar-

articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR), e residenti in Bulgaria in base alla normativa vigente in tale Stato – non possano essere considerati, ai fini della Convenzione, residenti in Bulgaria, in quanto privi di cittadinanza bulgara, con il corollario della inapplicabilità, nei loro confronti, delle disposizioni contenute nella Convenzione medesima.

Pertanto, si evidenzia che i redditi di pensione erogati dall'INPS a beneficiari che non sono in possesso della cittadinanza bulgara, devono essere assoggettati a tassazione nel nostro Paese, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera *a*) del TUIR e, quindi, l'INPS è tenuto all'applicazione, sugli emolumenti pensionistici erogati a tali

contribuenti, delle ritenute alla fonte previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973.

In ragione di ciò, il Governo, nella consapevolezza delle criticità delineate nell'interrogazione in oggetto, ha da mesi già concordato con la controparte bulgara di procedere alla modifica delle disposizioni convenzionali relative al trattamento delle pensioni percepite da cittadini dei due paesi contraenti.

In particolare, è intenzione condivisa delle parti addivenire quanto prima a una riformulazione del testo che elimini il requisito della nazionalità bulgara e salvaguardi, in relazione alle situazioni esistenti, le posizioni dei soggetti percettori di pensione.